

**Progetto**  
**Brutti ma buoni**  
(estratto della scrittura privata)

Tra

la Società Coop Adriatica Scarl...

e

l'Associazione "Centro di ascolto e di Prima Accoglienza - O.N.L.U.S" ....

.....

1. nell'ambito del progetto "alimentari e beni non di lusso invenduti" Coop è intenzionata a recuperare presso i propri punti vendita, o comunque ad essa facenti capo, nel territorio della provincia di Macerata, i prodotti alimentari e i beni non di lusso invenduti, qualora ve ne siano, giacenti presso i punti vendita stessi, per poi distribuirli direttamente ad associazioni ed enti (onlus o onlus di diritto o onlus parziali), utilizzatrici finali dei suddetti beni, tra cui enti che prestano assistenza ad animali di affezione;
2. per prodotti invenduti si intende tutta quella gamma di beni che non sono più vendibili per motivi commerciali (packaging danneggiato, prossimità della data di scadenza, residui di attività promozionali, etc...) ma sono perfettamente commestibili dal punto di vista igienico sanitario e legale ed idonei all'utilizzo ;
3. Coop si impegna ad osservare la massima diligenza al fine di assicurare l'integrale conservazione delle merci stoccate e movimentate *in loco*, vigilando affinché il personale alle proprie dipendenze si attenga alle disposizioni inerenti alla sicurezza e all'igiene del lavoro;
4. Coop seguirà tutte le normative amministrative, fiscali e igienico-sanitarie imposte dalla legge;
5. l'associazione si impegna a rilasciare certificato di iscrizione alla rispettiva anagrafe a seconda che sia onlus o onlus di diritto (associazione di volontariato, cooperativa sociale, ong) o onlus parziale e a rilasciare una dichiarazione attestante l'utilizzo dei beni ricevuti in conformità alle proprie finalità istituzionali e l'effettivo utilizzo diretto degli stessi escludendo ogni successiva immissione della suddetta merce in qualsiasi circuito commerciale italiano e/o estero. La dichiarazione deve essere rinnovata ogni anno; si impegna inoltre a verificare che i prodotti che ha ricevuto siano idonei dal punto di vista alimentare, legale ed igienico sanitario e che il successivo utilizzo venga comunque effettuato sotto la responsabilità della onlus stessa.
6. Le parti si impegnano ad esercitare le attività oggetto della presente scrittura privata secondo le modalità e le procedure di cui agli allegati alla stessa; a tal fine Coop si riserva la facoltà di effettuare, in qualsiasi momento, previa comunicazione telefonica, verifiche presso le associazioni beneficiarie, ricevendo ogni informazione e documento necessari al controllo.

7. Le parti si obbligano a gestire in maniera trasparente ogni informazione o problematica che possa attenerne all'esecuzione della presente scrittura privata.  
L'associazione, tramite i suoi associati e/o volontari, si impegna ora per allora a mantenere il più assoluto riserbo e riservatezza anche nei confronti dei terzi e dei mezzi di informazione, fatte salve le istanze e richieste pervenute dalla pubblica autorità. L'associazione autorizza con la presente sottoscrizione Coop a gestire in via esclusiva anche sotto il profilo della comunicazione radiotelevisiva, a mezzo stampa o tramite anche altre forme di media, ogni informazione o problematica per ottenere la migliore tutela dei diritti anche di immagine, nonché dell'iniziativa posta in campo con l'associazione.
8. La presente scrittura privata decorre dalla data della sottoscrizione per la durata di un anno e potrà essere rinnovata di anno in anno tacitamente, salvo disdetta di una delle parti da comunicarsi per iscritto con raccomandata A/R almeno quindici giorni prima della data di scadenza.
9. Il mancato rispetto delle parti di tutti gli impegni che si assumono con la sottoscrizione della presente scrittura privata costituisce motivo per la sua risoluzione immediata, fatto salvo il risarcimento dei danni.
10. Più in particolare, costituiscono motivi di risoluzione immediata della presente scrittura:
- il mancato rispetto della normativa fiscale;
  - il mancato rispetto della normativa igienico sanitaria;
  - il mancato rispetto della destinazione dei prodotti donati;
  - il mancato rispetto degli accordi sulla periodicità dei ritiri della merce.
11. E' facoltà delle parti recedere dalla presente scrittura privata in qualsiasi momento dell'esecuzione, con preavviso da trasmettere all'altra con lettera raccomandata A/R almeno 30 giorni prima di quello nel quale si intende sciogliere unilateralmente il rapporto.
14. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti in conseguenza della presente scrittura privata sarà competente il foro di Bologna.

20/11/2012